



*Autorità Garante  
per l'Infanzia e l'Adolescenza*

Tavola Rotonda di presentazione del libro



31 marzo 2014 ore 15.00  
Parlamentino  
Roma, Via di Villa Ruffo 6

# Sintesi dello studio

A cura di Giuliana Olzai

Il libro presenta la fenomenologia dell'abuso sessuale sui minori di quattordici anni come emerge dall'attività giudiziaria espletata nel quadriennio 2000-2003 dal Tribunale penale di Roma.

**Il progetto e gli obiettivi:** al fine di proporre misure di prevenzione adeguate e specifiche, è importante approfondire la conoscenza delle cause dirette e indirette che sono all'origine della violenza sessuale. Altresì importante è monitorare e valutare le misure e i provvedimenti legislativi già adottati. Fino ad oggi non è stato mai condotto uno studio approfondito su casi giudiziari di violenza sessuale commessi e giudicati dal Tribunale Penale di Roma. Inoltre, l'esigenza di mettere a fuoco sia le caratteristiche socio-culturali che quelle strutturali degli attori, soprattutto delle vittime, è possibile solo attraverso la consultazione di sentenze di casi giudiziari, in quanto le statistiche ufficiali non rilevano tali dati.

In virtù di queste considerazioni la ricerca condotta si è posta come obiettivo il tentativo di approfondire la fenomenologia della violenza sessuale denunciata e perseguita dagli organi giudiziari. Tale studio, ripercorrendo l'iter giudiziario cui la vittima va incontro quando denuncia il fatto, si è posto come obiettivi principali:

- la conoscenza dell'ambiente in cui è maturata la violenza, le motivazioni che l'hanno determinata, le caratteristiche dei soggetti coinvolti e le relazioni tra loro, al fine di individuare tipologie ricorrenti o tratti prevalenti;
- la verifica dell'effettiva persecuzione dei reati a sfondo sessuale da parte del sistema giudiziario;
- l'analisi del concetto di "caso di minore gravità", per stabilire cosa si intende in concreto e in quali situazioni esso va applicato. L'ottica è quella di fornire una casistica sulle motivazioni che hanno portato alla concessione del "caso di minore gravità" evidenziandone anche le difformità tra i due gradi di giudizio. (La nuova legislazione, infatti, non fornisce alcuna indicazione per comprendere come possa definirsi tale concetto. Pertanto, non è possibile delineare aprioristicamente una categoria generale alla quale ricondurre tali casi, ma la loro individuazione è rimessa, volta per volta, alla discrezionalità del Giudice di merito);
- la verifica del peso delle dichiarazioni dei minori, con l'ottica di fornire un'ampia casistica di tutti gli elementi relativi all'attendibilità intrinseca ed estrinseca virtualmente idonei a conferire dignità di piena prova alle loro dichiarazioni. (I reati in materia sessuale, come è noto, sono strutturalmente condizionati, sotto il profilo probatorio, da quanto emerge dalle dichiarazioni della parte lesa, che rivestono una importanza fondamentale nella ricostruzione e nell'accertamento del fatto delittuoso, che solitamente avviene in assenza di testimoni, per cui, visto che la deposizione

testimoniale dei minori deve essere circondata da particolari cautele e sottoposta ad attenta valutazione critica, in mancanza di riscontri precisi e prove obiettive che sostengano in modo inequivocabile l'accusa di abuso sessuale, occorre accertarsi che non esistano spiegazioni alternative ai fatti in oggetto);

- l'elaborazione e la programmazione di eventuali interventi di carattere amministrativo e legislativo di contrasto.

**Universo di riferimento:** specificatamente, in questa indagine si analizza:

- un set di informazioni statistiche, estratte dal registro elettronico di cancelleria (REGE 2.2 – Giudice Unico) negli archivi "GIP o Dibattimento" relative a sentenze e decreti di archiviazione del Registro Noti, emessi dal Tribunale Penale di Roma nel quadriennio preso in esame, che riguardano nello specifico indagati e imputati di sesso maschile e femminile per il reato di violenza sessuale (in applicazione degli artt. 609-bis (violenza sessuale), ter (circostanze aggravanti), quater (atto sessuale con minorenni) e octies (violenza sessuale di gruppo) c.p.;
- le relative sentenze emesse dal Tribunale e tutte quelle impugnate e sentenziate dalla Corte d'Appello;
- un numero ridotto di fascicoli.

**Collettivo di riferimento:** in tutto sono stati analizzati 288 procedimenti, dove erano presenti 336 indiziati e 350 vittime. L'analisi in profondità è stata condotta sui casi in cui l'indiziato a seguito delle indagini preliminari è stato imputato per violenza sessuale: 180 procedimenti, dove erano presenti 196 imputati e 238 vittime.


**Metodo:** per l'indagine empirica sono stati adottati approcci metodologici di tipo quantitativo e qualitativo, il cui uso congiunto permette una ricostruzione esauriente del quadro della situazione, e di monitorare da punti di vista differenti ogni aspetto del fenomeno oggetto di studio. La comprensione del fenomeno nella sua multidimensionalità è stato l'obiettivo della nostra analisi. La tecnica di costruzione della documentazione è dipesa dalle condizioni in cui era possibile osservare l'oggetto di studio. Questa fase è risultata molto flessibile ed è stata reindirizzata secondo le informazioni che si andavano man mano raccogliendo, in un processo dinamico che prendeva forma nel corso dell'indagine. Le testimonianze vengono presentate in una prospettiva descrittivo-narrativa per permettere al lettore di guardare la realtà con gli occhi dei soggetti violati, anche se tutto ciò viene acquisito dalla mediazione narrativa dei Giudici che hanno scritto le sentenze.

**Strumenti:** la rilevazione dei dati è stata condotta attraverso l'uso di una scheda di rilevazione costruita ad hoc per questa indagine, realizzata per aree tematiche, ognuna delle quali individua un'area informativa. I titoli di ogni area sono: *scheda descrittiva generale, scheda vittima e scheda dell'indiziato/imputato.*

**Qualche anticipazione sui risultati:** lo studio è stato affrontato in un'ottica di comprensione del fenomeno piuttosto che in quella della sua spiegazione. In tale prospettiva, riteniamo che i risultati della ricerca forniscano alcuni spunti di riflessione sulla violenza sessuale denunciata e perseguita dagli organi giudiziari.

## Gli scenari e la dinamica dell'abuso

La massiccia presenza femminile (185 femmine contro 53 maschi) è una caratteristica di questa tipologia di reato, che vede nelle femmine i soggetti più a rischio di violenza sessuale. Il rapporto è di circa 29 maschietti ogni 100 femmine. I più colpiti sono i bambini e le bambine tra gli otto e gli undici anni. Sono ben presenti (un quarto del collettivo) quelli tra i quattro e i sette anni. Più scarsa la presenza di bambini e bambine in tenerissima età.



Per quanto riguarda gli imputati, sono presenti 161 italiani e 35 non italiani (originari soprattutto dell'Asia e dell'America Centro-meridionale), con un rapporto di uno straniero ogni cinque italiani. All'interno di questo insieme, la presenza femminile è del tutto irrilevante: 11 donne di cui solo due straniere (entrambe condannate). Tra le italiane, quattro sono state condannate per violenza sessuale (due madri, una maestra e una suora), un'altra per reati non sessuali (violenza privata) e le rimanenti quattro sono state assolve. La quasi totalità degli imputati di sesso maschile conferma che la donna è raramente una protagonista attiva in questo tipo di reato.

Vittime di violenza sessuale secondo l'età e il tipo di relazione con l'abusante (%).

Rapporto vittima-abusante	Età al momento dell'abuso		Totale	
	1-9 anni	10-13 anni		
Intrafamiliare	40,9	18,8	29,0	(69)
Genitore	20,0	9,4	14,3	(34)
Altri familiari	20,9	9,4	14,7	(35)
Extrafamiliare	59,1	81,2	71,0	(169)
Amico di famiglia	19,1	20,3	19,7	(47)
Amico/conoscente	3,6	14,0	9,3	(22)
Vicino di casa	17,3	4,7	10,5	(25)
Insegnante, bidello, religioso	10,9	9,4	10,1	(24)
Soggetti dediti allo sfruttamento sessuale	-	3,1	1,7	(4)
Soggetti sconosciuti	8,2	29,7	19,7	(47)
Totale	100,0	100,0	100,0	
	(110)	(128)		(238)

Emerge con chiarezza che nella maggioranza dei casi i bambini e le bambine conoscono molto bene il loro aggressore. **La violenza sessuale scaturisce all'interno del loro privato, coinvolgendo la vita relazionale e affettiva primaria in senso stretto, e prevalendo nettamente nelle relazioni caratterizzate da condivisione di spazi, di abitudini e di frequentazione: genitori, parenti stretti, vicini di casa e amici di famiglia.** Queste ultime figure, molto spesso diventano catalizzatrici di fiducia da parte dei genitori delle piccole vittime che, ignari delle insidie che possono nascondere, li affidano loro con tranquillità.

Un altro dato allarmante e inquietante è l'invasività e la gravità degli abusi attuati soprattutto sui minori di anni 10 e quindi non attivi sessualmente, indelebilmente traumatizzati, psicologicamente e fisicamente, nella delicatissima fase di sviluppo attraverso l'imposizione di precocissimi rapporti di natura sessuale, e molto spesso ripetuti: prevedono una qualche forma di penetrazione nel 30% dei casi e in altro 36% consistono in atti e toccamenti masturbatori (masturbazioni e/o baci sulle parti intime anche reciproci, strofinamento reciproco dei genitali).

A questo va aggiunto che molto spesso la violenza sessuale non si limita a un solo episodio, ma viene reiterata. Come è ovvio aspettarsi, l'abuso intrafamiliare, rispetto a quello extrafamiliare, tende maggiormente a trasformarsi in una relazione patologica e disfunzionale cronica: infatti raccoglie quasi i tre quarti degli abusi reiterati, mentre l'ambiente extrafamiliare si caratterizza prevalentemente per gli abusi "occasional". La violenza sessuale reiterata ha una durata media di due anni e mezzo circa. Sono le bambine e i bambini in età scolare e prescolare (e quindi minori di 10 anni) a pagare il più alto tributo, con una durata media (quasi tre anni) superiore di oltre un anno rispetto a quella dei più grandicelli (un anno e nove mesi circa).

Il rapporto fra i soggetti condiziona anche il tempo che intercorre tra il reato e la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Il reato di violenza sessuale viene denunciato con maggiore sollecitudine quando l'abusante appartiene all'ambiente extrafamiliare, mentre i tempi tendono ad allungarsi a dismisura quando l'abuso viene consumato nell'ambiente familiare o perfamiliare. Quando la violenza sessuale è reiterata, il tempo intercorso tra il primo episodio incriminato e la denuncia raggiunge una media di tre anni e sette mesi. Per gli infradecenni la media è di quattro anni e cinque mesi, superiore di ben due anni a quella degli infraquattordicenni. In ambiente intrafamiliare raggiunge i quattro anni e sette mesi. Ovviamente dobbiamo chiederci il perché di un così lungo silenzio.

L'abuso sessuale, e l'incesto in particolare, è un fenomeno fortemente caratterizzato dall'intimazione esplicita o sottintesa del segreto e del silenzio e dall'attivazione di sentimenti (senso di colpa, vergogna, paura, sfiducia ecc.) che a vario titolo inibiscono la rivelazione dell'abuso. Molto spesso la prima persona a cui il minore rivela e condivide l'accaduto non è la madre (lo fa appena il 45,6 %). Capita anche che quando il bambino

o la bambina faticosamente arriva a confidarsi, non venga realmente ascoltato e creduto, oppure che le sue richieste di aiuto siano completamente ignorate, soprattutto quando l'abusante è un familiare o uno dei genitori. Così alle difficoltà che incontra il minore abusato a parlare dell'esperienza subita si aggiunge in alcuni casi il dolore forse più bruciante, il fatto di non essere creduto e sostenuto dalla madre.

## **Esiti giudiziari**

Per quanto riguarda la verifica della effettiva persecuzione dei reati a sfondo sessuale da parte del sistema giudiziario, emerge che i condannati per violenza sessuale con sentenza irrevocabile costituiscono il 77% degli imputati, con un'incidenza sul totale indiziati del 46,3%. Ovviamente questo dato va interpretato alla luce delle diverse fasi del procedimento, che ha inizio con un numero ampio di denunce (per il 37,5% delle denunce il PM, a conclusione delle indagini preliminari, ha optato per l'archiviazione). Rispetto al numero totale delle denunce si evidenzia che nel 49% vi è una pronuncia di condanna; nel 17,7% di assoluzione perché il fatto non sussiste o non è stato commesso o il caso è stato archiviato per infondatezza della notizia; mentre profondi dubbi e senso di inquietudine generano quei casi in cui gli imputati sono stati assolti con formula dubitativa o il caso è stato archiviato per l'insufficienza o contraddittorietà della prova e sono tanti. In tutto più di un quarto delle denunce (27,8%).

**Una domanda che può sembrare provocatoria ma che mi viene spontanea alla luce dei risultati è questa: esistono davvero le punizioni per gli abusanti?** Il regime altamente sanzionatorio della normativa vigente sulla violenza sessuale, vista anche l'esigenza, particolarmente avvertita dall'opinione pubblica, di un incremento della prevenzione generale di questi delitti, si infrange quando si passa all'applicazione della legge perché le pene inflitte sono molto modeste: al di sotto dei due anni in una percentuale pari al 61% dei condannati e superiori ai quattro anni in una percentuale inferiore al 10% dei condannati. A ciò si aggiunge che un condannato su due ha beneficiato della sospensione condizionale della pena (il 51,7%), con la presunzione che, nel futuro, questi possano astenersi dal commettere un reato, e non solo: a quasi un terzo di questi (il 30,8%) che costituiscono il 16,8% dei condannati, è stato concesso anche il beneficio della non menzione. **E' difficile pensare che un condannato per violenza sessuale sui minori, spesso anche reiterata, possa davvero astenersi in futuro dal commettere lo stesso reato senza alcun intervento psicoterapeutico adeguato.**

Solamente al 7,9% dei condannati (pari a 12 condannati su 151) non sono state riconosciute le attenuanti generiche, a tutti gli altri sono state concesse. **Il ricorso quasi indiscriminato alla concessione delle attenuanti generiche, non a caso ne ha beneficiato nove condannati su dieci (92% dei condannati) appare quasi come una forma strisciante di perdonismo che contrasta fortemente con la gravità degli abusi subiti dai minori e la reiterazione delle condotte.**

La grande maggioranza degli abusi perpetrati dai condannati sulle vittime infraquattordicenni è stata consumata in concorso di circostanze aggravanti (128 su 151, pari al 84,8% dei condannati). Esclusi dieci autori di reato (il 7,8%), per tutti gli altri il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti e aggravanti si è concluso con la prevalenza delle attenuanti (il 64,9%); per poco più di un quarto vi è stata equivalenza (il 27,3%).

Infine, un altro risultato su cui riflettere è che a tre abusanti su quattro che hanno perpetrato “atti sessuali” diversi dalla congiunzione carnale (il 76,5%) è stata concessa la circostanza attenuante speciale (prevista per i casi di minore gravità).

Emergono chiaramente delle tendenze di giudizio che snaturano di fatto il nuovo spirito che la legge nella sua essenza vorrebbe esprimere. I risultati ottenuti ci pongono un importante interrogativo circa i problemi interpretativi della attuale legge e sul fatto che essi possano essere il riflesso di una disciplina che di nuovo ha solo l'aspetto esteriore, mantenendosi in realtà fedele ad alcune concezioni culturali ritenute storicamente superate. **La nuova legge**, con l'unificazione della categoria della congiunzione carnale e degli altri atti di libidine violenti, e la indifferenziata punizione, a titolo di “violenza sessuale” di tutti gli “atti sessuali” compiuti ai danni di soggetti minori degli anni quattordici, **ha determinato nella prassi giuridica, una forma di automatica “indulgenza” in tutte le ipotesi di reato diversi dalla congiunzione carnale.**

Un quesito che la legge del 1996 ha lasciato aperto è la mancata definizione del “caso di minore gravità”; pertanto è prevista una specifica circostanza attenuante per “il caso di minore gravità” che consente di abbattere la pena base di due terzi, per cui la pena minima edittale si riduce a un anno e otto mesi di reclusione, mentre il massimo raggiunge appena i tre anni e quattro mesi. **Il carattere indefinito e discrezionale dell'attenuante ha determinato gravi ripercussioni nell'applicazione pratica della legge e ha dato luogo a una casistica spesso contraddittoria.**

Il legislatore ha previsto l'ipotesi aggravata di violenza sessuale (ossia attuata con violenza, minaccia, inganno o abuso), regolata dall'art. 609-ter, che prevede una pena da sei a dodici anni di reclusione per le condotte ai danni di minore infraquattordicenne e per quelle ai danni di minore infrasedicenne per mano dell'ascendente, del genitore e del tutore, e una pena da sette a quattordici anni di reclusione per la violenza ai danni di minore infradecenne. Tuttavia come sottolinea la Suprema Corte la “circostanza attenuante specifica prevista, contraddistinta dagli atti sessuali “di minore gravità”, benché collocata nell'art. 609-bis, è astrattamente riferibile (e quindi applicabile) anche alle ipotesi circostanziate dall'art. 609-ter, ossia alle circostanze aggravanti speciali collegate alle condizioni della vittima e alle modalità del fatto, e concorre ai fini della determinazione della pena con le attenuanti generiche”. **Così succede sovente che anche nel caso in cui l'abuso sessuale viene perpetrato su una vittima minore di 10**

**anni, nonostante la norma prevede un aggravio di pena, se viene riconosciuta l'attenuante speciale ne deriva l'applicazione di pene profondamente diverse.**

Va infine osservato come la nuova legge, imperniata sul concetto di violenza e minaccia, rimane sostanzialmente legata allo stereotipo maschilista del rapporto sessuale basato sulla "conquista della preda", accomunando sotto un unico modello di illecito quelle condotte che colpiscono soggetti deboli come i minori, che a volte mal si prestano ad essere valutate facendo ricorso a queste rigide categorie. Basti pensare, come emerge dallo studio, a tutte quelle condotte subdole poste in essere con modalità psichiche e morali particolarmente insidiose che poco o nulla hanno a che vedere col concetto di violenza e di minaccia e che, pur se incidono in maniera estremamente grave sulla corretta formazione sessuale infantile, vengono spesso liquidate come "casi di minore gravità". **Poca rilevanza assume in questi casi il ricorso da parte dell'imputato a un subdolo adescamento, le inquietanti modalità di esecuzione dell'abuso, la reiterazione delle condotte, che dimostrano una particolare determinazione a voler abusare di quella vittima, una indubbia capacità criminale e una sicura pericolosità sociale.**

Così, malgrado i grandi mutamenti ideologici, legislativi e sociali, tra l'indifferenza e la riprovazione, tra la condanna e la complicità, **il giudizio sulla violenza sessuale sui minori resta incerto, carico di dubbi e di inquietudine.** Si ha pure l'impressione che il più delle volte l'abusato venga "*abusato*" anche *legalmente e istituzionalmente*.

### **Interventi possibili:**

➤ Un aspetto importante è la necessità di elaborare strategie di intervento, al fine di proporre misure di prevenzione adeguate e specifiche. Si evidenzia come in alcuni casi la famiglia, in altri la scuola, hanno avuto un ruolo determinante per far emergere violenze, spesso taciute, incentivando l'uscita dalla spirale del silenzio. È indispensabile promuovere una sensibilità specifica degli adulti che sono a contatto con i bambini finalizzata al rilevamento precoce della richiesta di aiuto, al saper decodificare tale richiesta e a riconoscere gli indicatori di rischio e della gravità dell'evento. Il contesto scolastico può essere considerato uno degli ambiti più importanti per il perseguimento di strategie di contrasto della violenza all'infanzia attraverso il coinvolgimento di genitori e bambini in attività di sensibilizzazione e degli operatori scolastici in percorsi di formazione di base e specialistica.

➤ Un altro obiettivo da perseguire è che tutti i professionisti della giustizia penale che operano con vittime minori abbiano una formazione specialistica.

➤ Una questione centrale è l'importanza della cura della piccola vittima che lo Stato deve garantire. Negare un percorso di cura a un minore vittima di abusi sessuali può innescare danni irreparabili non solo per il singolo ma anche a livello sociale. Non sono rari i casi in cui chi è stato abusato può diventare anche un potenziale abusante.

➤ La legge prevede l'inasprimento delle pene ma anche il riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante a effetto speciale che favorisce nei fatti casi clamorosi e controversi. Per cui se non si pongono in atto urgenti modifiche legislative che stabiliscano in modo chiaro cosa si intende per " caso di minore gravità" e in quali situazioni esso vada applicato, si rimane ancorati ad un'area indefinita dove, di fatto, si spostano le percezioni del grado di tolleranza.

➤ Un altro punto importante potrebbe essere quello di limitare il potere discrezionale attribuito all'organo giudicante, escludendo il bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti per i reati di violenza sessuale. Ossia modificare i criteri relativi al concorso di circostanze aggravanti e attenuanti, escludendo la possibilità di un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti specifiche (come è per esempio la violenza sessuale ai danni di minore infraquattordicenne). In questo modo l'applicazione di eventuali attenuanti opera solo sulla pena risultante dall'applicazione delle aggravanti con l'effetto che le pene in concreto applicabili risultano più alte (questo specifico computo delle circostanze lo troviamo anche nel disegno di legge, N. 2169 del 2007, presentato alla Camera e mai giunto ad approvazione).

➤ Sono in molti a sostenere che anche la pena detentiva non è un valido deterrente, senza l'obbligo di trattamento terapeutico da affiancare alla sanzione penale. È fondamentale il trattamento individualizzato del reo, finalizzato alla riabilitazione, alla riduzione della recidiva e, quindi, alla tutela della collettività. In Italia il dibattito in proposito risulta alquanto controverso, ma altrove viene imposto giudiziariamente un percorso psicoterapeutico. Per esempio, in Francia l'ingiunzione terapeutica (il "suivi socio-judiciaire") è già predisposta nella fase di giudizio come pena complementare o sostitutiva della pena detentiva. Tale misura, prescritta dal Giudice di merito (ne assicura, invece, l'esecuzione il Giudice della esecuzione delle pene), prevede una sanzione penale supplementare nel caso in cui il condannato, a pena espiata, non adempia all'obbligo di cura (disposta da un medico con formazione appropriata). I condannati che si rifiutano di sottoporsi al trattamento prescritto non potranno beneficiare di riduzioni di pena o di libertà condizionale; mentre l'avvio di una terapia già durante il periodo di carcerazione, al fine di limitare i rischi di recidiva, viene valutato come manifestazione di seri sforzi di riadattamento sociale.

➤ Un rischio senz'altro da evitare è che la vittima possa incontrare il suo abusante. In Francia, il divieto di entrare in contatto con la vittima o di trovarsi in prossimità del suo domicilio è obbligatorio in caso di condanna per un reato sessuale.

➤ Per quanto riguarda l'ascolto del minore nella fase delicatissima delle indagini preliminari parecchi punti rimangono irrisolti. Fra tutti i punti che indicava la Convenzione di Lanzarote - l'art. 35 intitolato " Colloqui con il bambino", norma che si presenta molto ampia e dettagliata - è stato attuato solo il punto che prevede l'assistenza di un esperto durante i colloqui con il minore. Nulla è stato previsto, nella

legge di ratifica n. 172 del 2012, riguardo ai tempi e alle modalità per lo svolgimento dei “colloqui con il minore”, con riferimento ai quali la Convenzione prevede che: abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti; abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo; nel limite del possibile e, ove opportuno, il minore sia sempre sentito dalle stesse persone. Di non secondaria importanza le successive disposizioni: il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale; i colloqui con la vittima o, ove opportuno, con un minore testimone dei fatti, siano oggetto di registrazioni audiovisive e tali registrazioni possano essere ammesse quale mezzo di prova durante il procedimento penale. In sostanza, il nostro è un sistema ancora troppo improntato al perseguimento dell'autore del reato e non abbastanza attento alle esigenze della vittima e che, durante la fase delle indagini preliminari, momento delicatissimo e spesso determinante per l'esito del processo, lascia alla sensibilità o discrezionalità degli operatori la scelta dei tempi e delle modalità relative al concreto espletamento del colloquio col minore.

➤ Merita attenzione un altro principio importante della Convenzione, del tutto ignorato dal legislatore, che è quello di “assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo” (art. 30, comma 3).

➤ Infine, sul piano del diritto sostanziale come evidenzia Pier Giorgio Gosso, Presidente di sezione del Tribunale di Torino “sarebbe forse auspicabile, per meglio adeguare la risposta alla indubbia specificità della materia, che si desse luogo a una disciplina organica a se stante, che, distinta dal panorama sanzionatorio volto alla repressione delle violenze tra adulti, recuperasse, comprendendole sotto un medesimo titolo, le condotte offensive dell'integrità fisica e morale dei minori, anche attraverso un sistema di pene accessorie e alternative di più penetrante incidenza sociale”.